

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

Contratto di servizio per la pulizia dei locali di Via Libeccio, adibiti a gestione del Centro per la famiglia, per l'affido e le adozioni.

L'anno duemila diciannove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Oristano

**TRA**

Il Comune di Oristano, di seguito denominato Comune, in persona della Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza in forza del Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 69 del vigente Statuto

**E**

La Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. con socio unico, con sede legale in Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea n. 44, di seguito denominata Società, nella persona dell'Amministratore Unico Dottor Alessio Putzu C.F./P.I.V.A.: 01122870957".

Premettono che:

Con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza n. 1499 del 18/12/2018, rettificata con atto n. 191 del 25/02/2019 viene affidata alla Ditta Pulitutto La Cefil 2 di Cagliari la gestione della pulizia dei locali adibiti al "Centro per la Famiglia" dell'Ambito Plus del Distretto di Oristano, con scadenza 31/12/2019. Che a seguito di richiesta preventivo e successivo sopralluogo dei locali interessati, la Oristano Servizi Comunali Srl, in data 19/11/2019 prot. n. 103, ha offerto € 180,00 mensili oltre IVA di legge per la pulizia dei locali, con materiali ed attrezzature per la pulizia a loro carico, nonché la fornitura di carta e sapone.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

**Art.1 - Oggetto**

Il Comune di Oristano, come sopra rappresentato affida alla Società Oristano Servizi

Comunali Srl, che come sopra rappresentata accetta l'appalto per il servizio di pulizia dei locali del Centro per la Famiglia, l'Affido e le Adozioni.

Il servizio, da eseguirsi con personale specializzato, dotato di attrezzature e dei materiali adeguati, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia di tutti i locali oggetto del presente affidamento, a salvaguardare lo stato igienico sanitario degli ambienti di lavoro e a garantire condizioni di benessere e di salubrità degli operatori e degli utenti.

Le prestazioni dovranno essere eseguite interamente a spese dell'appaltatore, con mano d'opera, materiali ed attrezzature a proprio carico.

#### Art. 2 – Durata

Il presente contratto decorre dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020.

#### Art. 3 - Modalità di effettuazione dei servizi e risorse umane

La Società è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati.

L'organizzazione dei servizi richiesti dovrà essere espletata da parte della Società sulla base di quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unico responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

#### Art. 4 - Corrispettivo

La Società si obbliga a dotarsi di personale proprio idoneo a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia che sarà impiegato

nello svolgimento dei servizi affidati verso un corrispettivo mensile € 180,00 oltre IVA

(€ 219,60 IVA inclusa).

I corrispettivi relativi ai servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento saranno liquidati dal Comune in rate mensili posticipate a presentazione di regolare fattura emessa per gli importi risultanti dal servizio effettivamente prestato e calcolati sulla base di quanto previsto dal comma precedente. Il responsabile del procedimento ai fini della regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate, consistente nell'indicazione degli indicatori qualitativi dei servizi relativi al mese di riferimento e contenente il trend del periodo precedente.

La Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio, ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

#### Art. 5 - Servizio di Pulizia Locali

Il concedente si impegna a garantire il servizio di pulizia dei locali per 2 ore settimanali, da svolgere in due giorni di un'ora ciascuno.

#### Art. 6 – Modalità di gestione dei servizi e obblighi della società

I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

La Società in house è civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno od inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio oggetto della

concessione, per cui il Comune è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta od indiretta.

A tal fine la Società in house è tenuta a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei servizi e per tutta la durata della concessione con compagnia assicuratrice di primaria importanza e dovrà provvedere a trasmetterne copia al Comune; la predetta polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose.

La stessa dovrà documentare l'avvenuto adempimento di tale obbligo assicurativo al momento della firma del contratto.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Società in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto nell'art. 35 del D.Lgs. del 13/04/1999 n. 112. e la Società in house è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675.

La Società gestirà i servizi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore. La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

#### Art. 7 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma 1, si estrinseca in particolare:

-nel trasmettere tempestivamente alla Società la documentazione di cui lo stesso sia eventualmente in possesso e che riguardi il servizio;

-nel consentire il più ampio ed agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune, nel rispetto delle vigenti normative, anche in materia di privacy;

-nell'assicurare alla Società la collaborazione degli Uffici e servizi comunali competenti;

-nel dare collaborazione con i propri Uffici amministrativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Art. 8 - Rapporti economico-finanziari

I rapporti economico-finanziari tra il Comune e la Società sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.

#### Art. 9 - Attività di vigilanza e controllo del servizio

Il controllo sull'espletamento del servizio si esplica attraverso gli strumenti e le procedure messe in atto da parte dell'Amministrazione comunale attraverso attività di verifica consistenti in controlli tecnici e controlli economico-gestionali.

Ai fini di cui sopra è competente sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e sull'analisi circa le modalità di regolare conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza parte contraente del contratto in oggetto.

Relativamente alla verifica in materia di livello qualitativo dei servizi offerti e la verifica sugli aspetti economici della gestione spetta al Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza parte contraente del contratto in oggetto.

Art. 10 – Contestazioni, inadempimenti, penali

Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante posta elettronica o pec, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento. Ove la Società non provveda nel termine stabilito il

Comune potrà applicare una penale pari al doppio del più elevato tra i due valori economici costituiti da: 1) vantaggio economico derivante alla società per l'infrazione o l'omissione commessa; 2) valore economico della prestazione non espletata o della violazione accertata.

Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune dovrà darne formale diffida, mediante posta elettronica o pec, contestando

l'addebito e con un congruo termine per l'adempimento. Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento. Ove la

Società non provveda entro il termine stabilito il Comune si riserva la facoltà di applicare penali in misura variabile dallo 0,1% al 10% dell'importo netto di

aggiudicazione per ogni inadempimento, ritardo, deficienza di servizio. L'applicazione delle penali e l'addebito di eventuali maggiori oneri verrà effettuata mediante

ritenuta dell'importo corrispondente sulle fatture in pagamento. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il

risarcimento di eventuali danni subiti.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la

disciplina civilistica.

#### Art. 11- Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti

casi :

-per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi

nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla

Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare

svolgimento dei servizi;

-per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto,

imputabili a dolo o colpa grave della Società.

#### Art. 12 - Revoca dell'affidamento

Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di

pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la

prosecuzione del rapporto.

La Società rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

#### Art.13 - Normativa in materia di anticorruzione

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto

del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con

deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella

Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al

rispetto di quanto ivi previsto.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi

contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale

ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il

dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art.14 - Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura di servizio.

In ogni caso l'Ente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione della Convenzione, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Ente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dai relativi

Allegati (C);

- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile dell'Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico della Impresa affidataria nella misura stabilita dalla legge. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del Dottor Alessio Putzu e della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al \_\_\_\_\_ e al \_\_\_\_\_

Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Settore Programmazione Gestione delle Risorse

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

L'Amministratore Unico della Società Oristano Servizi Comunali Srl

Dottor Alessio Putzu